



ATTO N. 17

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del Consigliere Ripa di Meana

*“Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche
avvelenate ”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.6.2000

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 19.6.2000

Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate

Gli episodi diffusi e ripetuti di avvelenamento con bocconi avvelenati di animali domestici e selvatici in Umbria (da Narni a San Giustino, da Spello a Orvieto) destano da tempo profonda preoccupazione.

L'uso di bocconi avvelenati, del tutto illegale, è una piaga silenziosa che ha portato a morte negli ultimi anni migliaia di cani e gatti domestici, insieme ad un numero imprecisato ed imprecisabile, ma sicuramente altissimo, di animali selvatici. E il pericolo non è solo per gli animali: la presenza di questi veleni, infatti, costituisce un rischio per le stesse persone, in particolare per i bambini che potrebbero venire a contatto con queste sostanze disseminate in natura.

Ci troviamo quindi di fronte ad un problema di ordine e di salute pubblica, di fronte al quale le Amministrazioni sono tenute ad intervenire.

La sostanziale scarsità dei controlli sul territorio e la carenza di norme efficaci di prevenzione hanno consentito un progressivo espandersi del fenomeno, la cui dimensione rimane a tutt'oggi, fra l'altro parzialmente conosciuti e costantemente sottostimati per il fatto che viene denunciata solo parte dei casi anche per quanto riguarda animali di proprietà (ovviamente imprecisabile è il numero dei selvatici uccisi).

Il disegno di legge che si propone, facendo proprio il dibattito maturato in Regioni contigue, è volta proprio a colmare l'odierno vuoto normativo: a ciò provvede innanzitutto mediante l'introduzione di interventi preventivi (quali la tabellazione degli ambiti, sanzioni accessorie e regolamentazioni specifiche per le aree oggetto di reiterati episodi, entrambe in funzione di deterrenza, controlli nel commercio delle sostanze), sia strumenti conoscitivi utili a monitorare aree colpite e sostanze utilizzate.

Ai medesimi fini il disegno di legge attiva sinergie indispensabili tra Comuni e province, servizio sanitario, corpi di polizia, medici veterinari, associazioni di volontariato, ciascuno per le proprie competenze, ed anche i singoli cittadini, nei confronti dei quali dovrà essere attivata una intensa campagna di comunicazione ed informazione.

Il ripetersi di morti, dolorose e atroci, di cani, gatti e animali selvatici in tutta la nostra Regione richiede una risposta pronta ed efficace delle Istituzioni.

urdm

Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate

Art. 1

1. E' fatto divieto di preparare, detenere, utilizzare ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive.
2. Tale divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all'animale che lo ingerisce.

Art. 2

1. Le attività di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore.
2. Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al Comune da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto. Nella comunicazione devono essere indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.
3. In ogni altro luogo, ivi compresi aree o spazi aperti al pubblico di qualsiasi consistenza, funzione e destinazione, gli interventi di derattizzazione sono subordinati ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione viene rilasciata con la precisazione della durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate. Queste dovranno essere segnalate con apposita tabellazione che indichi la presenza della sostanza raticida e l'identità del soggetto autorizzato al trattamento.
4. I Comuni, formano ed aggiornano il registro dei trattamenti di derattizzazione oggetto di comunicazione od autorizzazione ai sensi dei commi 2 e 3. Nel registro devono essere precisati identità dei soggetti, durata del trattamento, principi attivi ed ogni altro elemento indicato nelle comunicazioni o nelle autorizzazioni.

Art. 3

1. Fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000. Si applicano nei confronti degli autori della violazione il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di violazione dell'art. 1 da parte di titolare di autorizzazione all'esercizio della caccia ovvero alla raccolta di tartufi si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazioni per la durata non inferiore ad un anno; in caso di accertata reiterazione deve essere ordinata la decadenza.
3. Qualora l'autore della violazione di cui all'art. 1 rivesta la qualifica di Guardia giurata particolare o Guardia ecologica volontaria la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata e nei confronti della Guardia ecologica volontaria, viene disposta la revoca degli atti di riconoscimento. Ove autore della violazione sia una Guardia giurata particolare la Regione propone al Prefetto la revoca del decreto di riconoscimento.
4. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l'autore della

Urdm

violazione di cui all'art. 1 risulti il proprietario, conduttore, responsabile o concessionario di una struttura faunistica prevista dalla legge 1992/157, e dalle leggi regionali in materia di fauna, è altresì prevista la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione.

5. Nei confronti dell'autore delle violazioni di cui all'art. 1 che risulti essere proprietario o conduttore di un'area che ha conseguito l'attestazione di tartufaia coltivata o controllata ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 182, e della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, si applica la sanzione accessoria della sospensione.

6. Le sanzioni accessorie previste dai commi 4 e 5 si applicano altresì qualora l'autore delle violazioni risulti un soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o un dipendente o un prestatore d'opera che svolge la sua attività, anche gratuitamente o volontariamente, presso l'istituto faunistico o la tartufaia.

7. La sospensione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo ha la durata minima di tre anni e per lo stesso periodo non potrà essere rilasciata per tali strutture altra autorizzazione o attestazione neppure se richiesta da terzi estranei alla violazione accertata.

8. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie, trovano applicazione anche ove non vi sia un collegamento diretto tra violazione e attività autorizzate con il titolo oggetto di sospensione o decadenza, e vengono applicate anche in caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 1981, n. 689.

Art. 4

1. Alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, nei modi previsti dagli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'amministrazione comunale nel cui territorio sono state accertate le violazioni di cui all'art. 1. I proventi delle sanzioni sono destinati alle finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per la realizzazione di campagne di comunicazione tra la popolazione riguardanti gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

2. Alla applicazione delle sanzioni accessorie provvede, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'amministrazione che ha rilasciato i titoli abilitativi o le concessioni per le quali l'art. 3, commi 2 e seguenti della presente legge, prevede la sospensione, la revoca o la decadenza. A questo fine il Comune trasmette alla amministrazione competente copia della ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile.

Art. 5

1. Il Comune, ove sulla base dei rapporti degli organi di vigilanza, ovvero a seguito delle comunicazioni del medico veterinario, o - comunque - di qualsivoglia segnalazione o denuncia, siano accertate reiterate violazioni del divieto di cui all'articolo 1, dispone - ancorchè non siano individuati gli autori della violazione - la sospensione in quell'area delle attività cinofile nonché della raccolta di tartufi. Il Comune è tenuto, inoltre, a dar notizia della constatata reiterazione alla provincia perchè disponga per la medesima area la sospensione delle istituzioni faunistiche eventualmente esistenti ovvero ordini il divieto di caccia.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, nonché tutte le volte in cui in una medesima area siano accertate due o più violazioni del divieto di cui all'articolo 1 della presente legge, il Comune dispone la tabellazione della stessa con segnali di pericolo promuovendo nel contempo, con il concorso con l'AUSL competente e la Polizia

Udm

Provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, coordinate dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie previste all'art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, nonché i proprietari dei fondi interessati.

3. La Provincia, ricorrendo la situazione descritta al comma 2, provvede su segnalazione del Comune a vietare per un periodo minimo di tre anni qualsiasi attività di ripopolamento faunistico a fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe, nonché qualsiasi attività di controllo della fauna mediante abbattimento ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

Art. 6

1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle funzioni accerti in qualsiasi modo, anche senza l'ausilio di analisi strumentali, l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto - utilizzando apposita scheda - a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla Polizia Provinciale e al Sindaco del Comune oive è stato rinvenuto l'animale.

2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma precedente, dovrà altresì inviare un campione delb contenuto gastrico dell'animale, in caso di suo decesso, e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, alla struttura indicata al successivo articolo 7, secondo le modalità in questo stabilite.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all'Ordine dei Medici competente per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari.

Art. 7

1. La Regione nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla attivazione di una struttura sanitaria dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissautali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

- Stricnina
- Fosfuro di zinco
- Organofosforici-carbammati
- Metaldeide
- Anticoagulanti
- Arsenico
- Cloralosio
- Crimidina
- Cianuri
- Erbicidi triazinici
- Clorati
- Paraquat
- DNOC
- Imidaclopride

2. A tal fine potranno essere utilizzate le strutture dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, ovvero potranno essere concluse convenzioni con laboratori della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università degli Studi di Perugia.

crdm

3. Le modalità di accesso a tale servizio da parte dei Medici veterinari, le modalità e i termini delle analisi, gli obblighi di **comunicazioe** alla Polizia Provinciale ed al Sindaco, la copertura delle spese, **nonchè** le caratteristiche della scheda di cui all'art. 6, comma 1, della presente legge, sono individuate dalla Regione con proprio atto da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Le Province di Perugia e di Terni entro il **31** gennaio di ogni anno provvedono alla pubblicazione, anche mediante apposita cartografia, dei dati relativi agli episodi di avvelenamento accertati nell'anno precedente, precisando numero, localizzazione temporale e distribuzione geografica.

Art. 9

1. La regione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge indica, sulla base delle frequenze del loro utilizzo, la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro proprio, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a regime controllato mediante l'utilizzazione di appositi registri.
2. Tale liste viene aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni nelle sostanze utilizzate accertata sulla scorta dei reperti tossicologici esaminati.

Art. 10

1. E' istituita presso l'**Assessorato** all'Ambiente la Commissione consultiva sull'avvelenamento degli animali, con funzioni di indirizzo e di vigilanza in ordine alla applicazione della presente legge
2. La Commissione, che si riunisce almeno ogni **90** giorni, è formata da 9 membri così individuati:
 - l'**Assessore** all'Ambiente o suo delegato che la presiede;
 - un funzionario dell'**Assessorato** all'Ambiente con funzioni di segretario;
 - un rappresentante dell'Ordine dei Medici veterinari;
 - un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università degli Studi di Perugia;
 - un rappresentante della struttura di cui all'art. 7;
 - quattro rappresentanti di associazioni animaliste e ambientaliste, due dei quali appartenenti ad associazione riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

